REGOLAMENTO PER LA FREQUENZA DI ALUNNI UDITORI

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO l'Art. 1 del R.D. n. 653/1925, tuttora in vigore, che prevede che "Non si può ottenere l'iscrizione se non in base al titolo di studio rispettivamente prescritto, né sono ammessi uditori";

VISTO l'Art. 192/1 del D.Lgs. 297/94, secondo il quale "Gli alunni accedono alle classi successive alla prima per scrutinio di promozione dalla classe immediatamente inferiore. Per coloro che non provengano da Istituti e scuole statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, l'accesso alle classi successive alla prima ha luogo per esame di idoneità";

CONSIDERATO che dai riferimenti di cui sopra si evince che l'ordinamento scolastico non prevede gli "uditori";

CONSIDERATO che il D.P.R. 275/99, recante il Regolamento dell'autonomia scolastica, offre alle singole scuole la possibilità di intervenire, sotto il profilo didattico e organizzativo, per orientare le strategie educative in direzione delle specifiche esigenze del territorio di riferimento e delle priorità individuate a livello nazionale;

PREMESSO che il D.P.R. 275/99 offre alle singole scuole la possibilità di intervenire, dal punto di vista didattico ed organizzativo, per orientare le strategie educative, secondo le priorità individuate a livello nazionale ed in direzione delle specifiche esigenze del territorio di riferimento, nell'ottica del contrasto alla dispersione scolastica e come strumento di inclusione, l'Istituto Comprensivo Raffaello intende:

- venire incontro alle esigenze di orientamento delle famiglie e dei ragazzi;
- offrire opportunità di sostegno agli studenti che intendono prepararsi per gli esami di Stato;
- favorire l'integrazione degli alunni stranieri o in situazione di svantaggio di qualsiasi natura permettendo un'esperienza di scolarizzazione.

APPROVA

con delibera n. 131 del 26.10.2026 il presente **REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER LA FREQUENZA DI ALUNNI UDITORI .**

Art. 1 – Principi generali

La scuola, in via eccezionale e **previa valutazione dei casi**, dà la possibilità di iscrizione, come studenti uditori, in tutte le classi dell'Istituto, a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione alla scuola stessa o siano in possesso di un titolo di studio idoneo e che intendano iscriversi all'Istituto nell'anno scolastico successivo ovvero sostenere l'Esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di primo grado.

Art. 2 - Condizioni e requisiti per essere ammessi come uditori

Per essere ammessi come uditori è necessario essersi **ritirati dalla scuola** frequentata in precedenza nei modi e nei tempi previsti dalla vigente normativa. Lo studente in **possesso di specifici requisiti di base** può essere accettato, anche nel corso dell'anno scolastico, alla frequenza della classe richiesta in qualità di uditore.

L'uditore esterno deve fare **domanda** di inserimento al Dirigente scolastico. In caso di accettazione della domanda, viene **assegnato alla classe tenendo conto dell'età, della data di arrivo in Italia e del paese di provenienza (se straniero)** al fine di favorire l'inserimento e la socializzazione nel nuovo gruppo classe.

La classe d'inserimento verrà individuata tenendo conto del numero di alunni già iscritti e della presenza di particolari situazioni/problematicità. L'ammissione alle lezioni è **subordinata all'approvazione del Consiglio di Classe interessato** (*ad eccezione del caso in cui si tratti di alunni della stessa classe che, ritirati, vogliono sostenere l'Esame di Stato*) che è chiamato ad esaminare attentamente le richieste pervenute con possibilità di rigetto delle medesime.

Il Dirigente, acquisita la domanda, sentito il Consiglio di Classe, tenuto conto della capienza delle aule e di ogni altro elemento che possa ostare all'accettazione della stessa, dispone, esercitando il proprio potere discrezionale, l'ammissione o la non ammissione dello studente uditore.

Art. 3 - Obblighi dell 'uditore esterno

Lo studente uditore ha la facoltà di assistere alle lezioni impartite all'interno della classe a cui viene assegnato, senza che ciò pregiudichi la regolare attività didattica riferita agli allievi regolarmente iscritti.

All'atto dell'iscrizione viene fornita copia del Regolamento di Istituto, del Regolamento alunni uditori e un opuscolo informativo sulle norme di comportamento in caso di emergenza (terremoto, incendio, etc.).

Egli è obbligato a **rispettare le prescrizioni sancite nel Regolamento d'Istituto** e le istruzioni impartite dai docenti della classe durante le lezioni. In caso di annotazione disciplinare, il Consiglio di Classe potrà valutare la sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni; in caso di recidiva sarà deliberata la definitiva esclusione dalle lezioni.

Art. 4 – Quota assicurativa

L'iscrizione degli alunni come uditori è subordinata **all'obbligo di dotarsi di una copertura assicurativa, a scarico di responsabilità dell'istituzione scolastica,** per fatti dannosi che dovessero verificarsi durante la permanenza nella scuola.

Art. 5 – Presenze/assenze

L'alunno uditore viene **iscritto nel Registro di classe.** Deve presenziare alle lezioni per l'intero arco della giornata, secondo l'orario di lezione o secondo gli accordi presi col Consiglio di Classe, tranne che per documentabili circostanze o problemi di salute.

In base alle situazioni può essere stabilito un **orario personalizzato** che l'alunno uditore è tenuto a rispettare. Lo studente uditore deve tuttavia uniformarsi agli **orari scolastici concordati al momento dell'ammissione** : l'ingresso in classe e l'uscita dalla stessa sono consentiti esclusivamente al suono della campanella. L'uditore minorenne in caso di ingresso posticipato o uscita anticipata deve necessariamente essere accompagnato da un genitore (o da un tutore).

Per ragioni di sicurezza, il docente annoterà sul registro di classe l'assenza giornaliera dell'uditore e l'entrata e l'uscita dello stesso. È richiesta la giustificazione delle assenze da parte di uno dei genitori o da chi ne fa le veci.

Art. 6 – Valutazione

Se vuole **può** sostenere le prove di verifica somministrate ai compagni, anche se esse non possono essere oggetto di valutazione, né in itinere né alla fine dell'anno scolastico.

Non vi sono obblighi di comunicazione alla famiglia in merito alle verifiche da parte dei docenti della scuola.

Art. 7 – Disposizioni finali

La frequenza dell'uditore cessa con la fine delle lezioni.